

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO I
LAVORI DI RIMOZIONE DI COIBENTE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE FRIABILE ALL'INTERNO DEL
PALAZZO DEGLI AFFARI IN FIRENZE, PIAZZA ADUA 1**

CODICE GARA: 7141363

CIG: 755703568F – CUP: C12I17000090007

SCADE IL 27/08/2018 ALLE ORE 12,00

Determina a contrarre n.4/2017/RU del 11/12/2017

(recante altresì l'approvazione degli atti di gara, predisposti e progettati internamente)

Progetto esecutivo verificato in data 17/07/2018,

validato in data 17/07/2018,

approvato in data 18/07/2018

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 Dati identificativi della Stazione Appaltante

Stazione Appaltante: **Firenze Fiera S.p.A.**

Sede: **Piazza Adua n.1, Firenze**

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): **ing. Federico Fabiani**, reperibile presso la Stazione Appaltante

Project Manager: **arch. Pier Matteo Fagnoni**, reperibile attraverso la stazione appaltante

Profilo della Stazione Appaltante:

Il profilo della committente è accessibile al seguente indirizzo: www.firenzefiera.it

Tutti gli atti e documenti di gara saranno accessibili, in formato digitale, nella pagina:

<http://www.firenzefiera.it/profilo-azienda/bandi-e-gare/>.

<http://www.firenzefiera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Art. 2 Dati identificativi del contratto

CODICE GARA: **7141363**

CIG: **755703568F**

CUP: **C12I17000090007**

Art. 3 Pubblicazioni e informazioni

Tutti gli atti e documenti di gara saranno accessibili, in formato digitale, nella pagina:

<http://www.firenzefiera.it/profilo-azienda/bandi-e-gare/>.

Tutte le informazioni inerenti la gara (risposte a quesiti, pubblicazioni, indicazioni relative alle sedute pubbliche, ecc.) saranno visibili nelle pagine:

<http://www.firenzefiera.it/profilo-azienda/bandi-e-gare/>.

<http://www.firenzefiera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>.

Tutti i concorrenti sono invitati a consultare frequentemente la pagina on-line sopra indicata, al fine di poter leggere le risposte ai quesiti che saranno via via pubblicate, nonché gli eventuali avvisi della Stazione Appaltante.



Art. 4 Comunicazioni

Qualunque comunicazione inerente la gara dovrà essere rivolta alla Stazione Appaltante tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo (PEC): **rup.fabiani@pec.firenzefiera.it**

La gara si svolge in Italia, in lingua italiana. Solo tramite PEC, ed in lingua italiana, avverranno tutte le comunicazioni inerenti la gara ed il suo esito.

I concorrenti sono tenuti ad indicare nella documentazione di gara, al momento della presentazione della loro offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti la gara. Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante si intenderanno valide ed efficaci se effettuate presso tale indirizzo. Eventuali modifiche dell'indirizzo indicato, e/o relativi malfunzionamenti, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima non sarà ad essa imputabile l'eventuale conseguente tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 5 Redazione di atti e documenti

Tutte le dichiarazioni e i documenti saranno ammessi in lingua italiana.

Per i concorrenti italiani (persone fisiche), ovvero aventi sede legale in Italia (persone giuridiche) e parimenti per quelli aventi la cittadinanza di o la sede in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio devono essere redatte in conformità alle previsioni di cui al DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si applicano gli artt. 3, 86 e 90 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 33 del DPR 445/2000, relativamente ai concorrenti che abbiano cittadinanza di o sede in altri Stati.

Tutti gli atti e le dichiarazioni devono essere sottoscritti direttamente dalla persona fisica interessata e, nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o suo procuratore (la procura dovrà risultare dal certificato della C.C.I.A.A. o comunque da atto pubblico).

Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, costituendi e non costituiti, tutti i soggetti che ne fanno parte dovranno sottoscrivere ciascuno per sé atti e documenti. Nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva valgono le regole istituzionali dei medesimi, in conformità alle previsioni dell'ordinamento vigente, cui si rinvia integralmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere accompagnate da copia, semplice ma leggibile, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. Per ciascun dichiarante può essere sufficiente anche una sola copia di detto documento, da allegare ad una pluralità di dichiarazioni, ancorché redatte separatamente, ma inserite nella medesima Busta e quindi nel medesimo Plico.

L'offerta economica, avendo natura negoziale (e non sostitutiva di certificazione o atto notorio), deve essere sottoscritta come sopra precisato, anche senza allegazione della copia del documento.

Sul profilo della Stazione Appaltante, alla pagina indicata all'art. 3, sono accessibili tutti i modelli predisposti per la redazione di atti e documenti, da utilizzare ai fini dell'ammissione alla gara. Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce di per sé causa di esclusione, ma comporterà un aggravio nei lavori della Stazione Appaltante, e la complicazione degli adempimenti relativi alle verifiche di conformità e completezza dei predetti atti e documenti, ragione per cui i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli predisposti ed a segnalare, se necessario, eventuali criticità in proposito.

La documentazione, se richiesta espressamente in originale, dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità del contenuto o della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Art. 6 Atti a base di gara

La lex specialis di gara si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

Documentazione amministrativa

- Disciplinare di gara (il presente documento);
- Schema di Contratto
- Progetto a base di gara costituito da:
 - *Capitolato Speciale d'Appalto - 01CSA*
 - *Relazione Tecnica Descrittiva - 02RT*
 - *Relazione Tecnica Descrittiva - 02RT - allegato A - Elaborati grafici*
 - *Relazione Tecnica Descrittiva - 02RT - allegato B - Ipotesi di dimensionamento degli estrattori d'aria per ogni area confinata*
 - *Computo Metrico, Analisi dei Prezzi, Elenco Prezzi - 03CM*
 - *Piano di Sicurezza e Coordinamento, Cronoprogramma, Stima dei Costi della Sicurezza, Layout di Cantiere – 04PSC, che contiene il Cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori*

Il progetto a base di gara è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e in particolare del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza).

Modulistica da compilare per la partecipazione alla gara

- Allegato 1 "Domanda di partecipazione"
- Allegato 2 "DGUE"
- Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"
- Allegato 4 "Offerta economica"

Documenti da stampare, sottoscrivere e produrre per presa visione e accettazione

- Allegato 5 "Schema di contratto"
- Allegato 6 "DUVRI" predisposto dalla Stazione Appaltante
- Allegato 6bis "Piano di emergenza" predisposto dalla Stazione Appaltante
- Allegato 6ter "DVR" predisposto dalla Stazione Appaltante

Art. 7 Informazioni e chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla gara presentando quesiti scritti all'indirizzo PEC come indicato all'art.4.

I quesiti dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quindi entro le ore **12,00** del giorno **17/08/2018**.

Le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sul profilo della Stazione Appaltante, alla pagina indicata al precedente art. 3, entro il sesto giorno antecedente la medesima scadenza, quindi entro le ore **12,00** del giorno **21/08/2018**.

Non si daranno risposte a quesiti telefonici.

Non si daranno risposte telefoniche a qualunque tipo di quesito.

Non si daranno risposte su quesiti che abbiano ad oggetto l'interpretazione di norme di legge o regolamentari, potendo la Stazione Appaltante fornire chiarimenti soltanto sui suoi atti.

Non sono ammissibili quesiti che anticipino il contenuto delle offerte: se perverranno, ne determineranno l'esclusione degli operatori che li abbiano presentati.

Art. 8 Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla Delibera Anac numero 1300 del 20 dicembre 2017.

Art. 9 Inammissibilità delle offerte

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice. Non è ammesso soccorso istruttorio.

Parimenti saranno escluse le offerte che risultino presentate con modalità difformi da quelle prescritte dalla *lex specialis* di gara e tali da determinare la violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, ovvero idonee a compromettere la segretezza delle offerte medesime, da renderle incomplete o non autosufficienti o non chiare o non univoche o di incerta provenienza.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice **per 180 giorni** successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, ed è garantita come per legge dalla cauzione provvisoria ex art. 93 d. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti il differimento di detto termine, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice. Il relativo rifiuto o inadempimento determinerà rinuncia alla partecipazione alle successive fasi della gara.

SEZIONE III – CONTENUTI DELL'APPALTO

Art. 10 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la bonifica dei solai interni ai piani primo interrato, ammezzato, terreno, primo, secondo e terzo del Palazzo degli Affari, ubicato in Firenze, Piazza Adua n.1, sede principale di Firenze Fiera S.p.a.. Tale intervento dovrà assicurare la rimozione, l'imballaggio o impacchettamento, compreso l'onere degli appositi sacchi contenitori, carico su idoneo mezzo di trasporto, eventuale stoccaggio, pulizia dell'area, trasporto e smaltimento finale con il conferimento in discarica autorizzata di seconda categoria di tipo B di materiale coibente contenente amianto e dei controsoffitti in pannelli di gesso e cartongesso contaminati. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nel Capitolato speciale d'appalto, nella relazione tecnico-descrittiva delle opere e negli elaborati grafici progettuali a base di gara.

L'esecuzione deve avvenire in conformità allo "Schema di contratto" e al d. Lgs. 50/2016.

Art. 11 Importo

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è pari ad **euro 718.427,78** (euro settecentodiciottomilaquattrocentoventisette/78) di cui **euro 473.049,31** (euro quattrocentosettantatremilaquarantanove/31) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione Appaltante (non soggetti a ribasso, ai sensi dell'allegato XV art. 4.1.4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.° 81) ed **euro 245.378,47** (euro duecentoquarantacinquemilatrecentosettantotto/47) soggetti a ribasso.

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del d. Lgs. 50/2016..

L'appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà formulato il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

L'importo del corrispettivo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso, ai sensi all'allegato XV, art. 4.1.4 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81.

L'importo complessivo posto a base di gara è calcolato utilizzando il Computo Metrico Estimatio redatto dal progettista sulla base dei prezzi regionali vigenti.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a

base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 12 Mancata suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti, in ragione della specifica tipologia di lavori e dell'organizzazione di cantiere che essa comporta nonché della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni che ne formano oggetto. La suddivisione in lotti sarebbe idonea a compromettere il buon esito dell'esecuzione e nessun giovamento produrrebbe per gli operatori interessati.

Art. 13 Termini per l'esecuzione dell'appalto

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei modi e nei tempi stabiliti dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto, in conformità al Contratto e nel rispetto del cronoprogramma.

Come meglio specificato nel contratto, tutti i termini sono essenziali. Il mancato rispetto determinerà l'applicazione delle penali previste e consentirà alla Stazione Appaltante ove previsto di risolvere il contratto in danno del contraente aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le segnalazioni alle Autorità competenti.

La consegna dei lavori avverrà nella data che sarà indicata, e comunque nei modi e nei termini di cui al DM 49/2018.

La consegna lavori dovrà avvenire entro 10 giorni dalla firma del contratto e l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 60 giorni dalla firma del contratto e comunque non oltre il 18 dicembre 2018.

La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, impreveduto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.

I termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione del contratto.


facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, o comunque in tutti i casi in cui la legge lo consenta.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10 del CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al presente articolo e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

La durata delle lavorazioni è fissata in **65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nell'offerta economica si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.



 Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese, anche quelle necessarie derivanti dall'avvicinamento al luogo di impiego dei mezzi meccanici (autocarri, piattaforme aeree, trattori, gru, ecc.) nonché dal trasporto a piè d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto. L'Impresa metterà pure in opera, a sue complete spese, i materiali, le opere provvisorie e quanto altro necessario per consentire il transito o la sosta dei mezzi meccanici.

A lavori ultimati l'Impresa stessa dovrà, a sue complete spese, allontanare dal luogo d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvedendo nel contempo a ripristinare tutto quanto fosse stato da essa

danneggiato e rimosso, in modo che la Stazione Appaltante possa considerarsi ed andare esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

Art. 14 Esecuzione anticipata

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la responsabilità dell'Appaltatore medesimo, il quale subirà ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, l'esecuzione si avrà come mai autorizzata e la Committente nulla dovrà all'Appaltatore a titolo di corrispettivo o indennizzo, potendo essere rimborsate solo le spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale

Art. 15 Proroghe e rinnovi

Non saranno ammesse proroghe dei termini se non nei casi e nei limiti di cui all'Allegato n. 5 Schema di Contratto.

Non saranno ammessi rinnovi.

Art. 16 Varianti

Ai fini della presentazione delle offerte non sono ammesse varianti migliorative.

In fase di esecuzione saranno ammesse varianti solo se disposte dalla Committente, comunque nel rispetto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 17 Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono subappaltabili esclusivamente le prestazioni consistenti nelle seguenti attività:

- ponteggi e opere provvisoriale (allestimento, manutenzione, rimozione);
- impianto elettrico (allestimento, manutenzione, rimozione);
- smontaggio di arredi e rivestimenti (incluso lo smontaggio del pannello in c.a. di facciata);
- opere murarie (demolizioni e tagli).

Rimangono escluse dal subappalto le opere che riguardano la rimozione dell'amianto per le quali sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 19 del presente CSA, in quanto le potenziali interferenze tra i Piani di Lavoro, redatti ai sensi dell'art. 256 del D.Lvo 81/08 dell' Appaltatore e del Subappaltatore potrebbero generare la NON approvazione dei Piani da parte della ASL nei tempi previsti, ovvero generare un ritardo

nell'inizio dei lavori che costituirebbe un grave danno per la Stazione Appaltante.

La quota parte di subappalto non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve, pena la non autorizzazione al subappalto:

- dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione;
- indicare le tipologie e le parti delle prestazioni, nonché la relativa quota percentuale, che intende subappaltare;
- indicare una terna di subappaltatori;
- presentare per ogni subappaltatore la stessa documentazione prescritta per il concorrente, relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione, come di seguito meglio specificato;

In relazione alla indicazione della terna dei subappaltatori si evidenzia che:

- in caso di indicazione di un numero inferiore a tre subappaltatori non si considererà assolto l'obbligo previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi ammettere il soccorso istruttorio nei modi e nei limiti di legge;
- non si considererà assolto l'obbligo di indicazione della terna da parte dell'operatore economico concorrente anche nel caso in cui della terna dei subappaltatori faccia parte un operatore che partecipa a sua volta alla procedura quale concorrente (o membro di concorrente in forma di operatori riuniti o ausiliario), non potendosi in questo caso ammettere alcuna forma di soccorso istruttorio e dovendosi inderogabilmente escludere entrambi i concorrenti così collegati.

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza escluso, ma gli sarà preclusa in caso di aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto. Se, in fase di esecuzione, il committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell'esecutore. Ferme tutte le conseguenze di legge, ivi

comprese quelle penali.



SEZIONE IV - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Art. 18 Forme di partecipazione

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti generali ex art. 80 e di idoneità e di capacità tecnico-professionale ex art. 83 (indicati nel presente Disciplinare) del d. Lgs. 50/2016. In mancanza di detti requisiti, non potranno essere ammessi alla gara.

Detti Operatori possono partecipare autonomamente e/o in una qualunque delle forme elencate all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Art. 19 Requisiti generali e di idoneità e di capacità tecnico-professionale

19.1. - Requisiti generali

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici e quindi i concorrenti per i quali sussista anche uno soltanto tra i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

La carenza di anche uno solo dei requisiti generali, anche in capo ad uno soltanto tra operatori che partecipino in forma plurisoggettiva, determinerà l'esclusione del concorrente, senza possibilità di sanatoria o soccorso. L'affidatario dovrà, ed i concorrenti devono, essere in possesso di tutti tali requisiti,

che si intendono essenziali e imprescindibili ai fini dell'ammissione alla gara.

19.2. Requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale

L'Operatore Economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovverosia: **OG12 Classifica III "opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale"** per l'intero importo complessivo di **€ 718.427,78**, intendendo compresa in tale definizione la pluralità di lavorazioni, necessarie per dare un prodotto finito ed utilizzabile dall'utenza, conseguenti alla bonifica dei solai interpiano dell'edificio.

Ai sensi dell'art. 256 comma 1 del D. Lgs 81/08, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 212 del D. Lgs del 3.04.2006 n. 152, e dovrà garantirne il mantenimento in fase di esecuzione:

- a) Requisiti generali per l'attività svolta risultanti nel certificato della Camera di Commercio;
- b) Iscrizione all'apposito **"Albo Nazionale Gestori Ambientali"** (Delibera 30/03/04 dell'Albo in rif. al D.L. n°22 del 5/02/97) nella **Categoria 10B classe D o superiore** – *attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.*
- c) Attrezzatura specifica di legge per l'attività di rimozione e smaltimento amianto. L'allegato "A" alla delibera 30.3.2004 del Comitato Nazionale individua, per la categoria 10B, l'elenco delle attrezzature minime ritenute idonee per lo svolgimento delle attività, che di seguito si riporta a stralcio:
 - Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;
 - Unità di decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
 - Unità di filtrazione acqua;
 - Aspiratori con filtri assoluti;
 - Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
 - Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
 - Campionatori d'aria personali e ambientali;
 - Misuratori di depressione;
 - Generatori di fumo;
 - Unità di riscaldamento acque.
- d) Addetti al trattamento dell'amianto con corso specifico;

e) Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell'amianto e il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione conseguiti a seguito di apposito corso di formazione professionale ai sensi art. 10 (commi 2, 3, 5 e 6) D.P.R. 8 agosto 1994.

Art. 20 Requisiti economico-finanziari

Si intendono assolti con la produzione dell'attestazione SOA sopra indicata

Art. 21 Avalimento

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 89, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

Il concorrente eventualmente aggiudicatario ed il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari ma non più di uno per il medesimo requisito, che non può a tal fine essere frazionato, per evidenti ragioni connesse con le garanzie di professionalità necessarie. Anche l'ausiliario deve essere in possesso dei prescritti requisiti generali e speciali. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione alla presente procedura di affidamento non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, solo nell'ipotesi in cui il subappalto sia ammissibile ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico che partecipa avvalendosi delle capacità di altri soggetti, di detti soggetti dovrà allegare tutta la documentazione prescritta per i concorrenti relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione. Dovrà pertanto allegare, tra l'altro:

- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e l'attestazione dell'ausiliario circa il suo effettivo possesso dei corrispondenti requisiti di idoneità capacità;
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie oggetto di avvalimento;

- il contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante è tenuta a verificare che effettivamente, sul piano sostanziale, il contratto di avvalimento consenta al concorrente di conseguire i requisiti di cui sia altrimenti sprovvisto. Il carattere sostanziale dell'apporto dell'ausiliaria sarà valutato avendo riguardo alle finalità cui i requisiti prescritti ed il loro possesso sono preordinati.

Art. 22 Cauzione provvisoria

Al momento della presentazione dell'offerta, l'Appaltatore **dovrà prestare una cauzione provvisoria** nella misura pari al **2%** (due per cento), prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 con fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia avrà validità 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e dovrà riportare espressamente le seguenti prescrizioni:

- a) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, per ulteriori 180 giorni (ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.lgs. 50/2016);
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.lgs. 50/2016);
- c) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, Garanzia Definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 23 Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice, l'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire e consegnare **alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori** anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso nel contratto al lordo dell'I.V.A..

La polizza inoltre deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata.

Nello specifico la polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 24 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice, l'Affidatario costituisce per la sottoscrizione del contratto una **garanzia**, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione sarà a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazione stesse.

La restituzione della cauzione definitiva avverrà al termine del periodo di garanzia, a condizione che l'Appaltatore abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino all'adempimento delle obbligazioni suddette.

Art. 25 Motivi specifici di esclusione

Saranno comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nonché i concorrenti per i quali le vigenti disposizioni di legge impongano l'esclusione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Relativamente ai motivi di esclusione, la Stazione Appaltante effettuerà d'ufficio come per legge le verifiche prescritte.

SEZIONE V - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Previo sopralluogo obbligatorio

Nessun concorrente potrà essere ammesso alla gara se non risulterà aver effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'intervento, nei modi prescritti.

Il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato solo in presenza del personale della Stazione Appaltante e dovrà avvenire nei giorni feriali, dal **23/07/2018** al **10/08/2018** in orario **9 - 16**.

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno richiedere un appuntamento inoltrando la relativa richiesta a mezzo PEC entro il 09/08/2018.

Dovranno, contestualmente alla richiesta, indicare i dati identificativi dell'operatore economico a favore del quale sarà effettuato il sopralluogo, nonché nome e cognome e dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La risposta sarà data tramite PEC, garantendo adeguato preavviso ove possibile e comunque nel rispetto delle date sopra indicate.

Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere.

All'atto del sopralluogo sarà redatto un verbale che sarà conservato dal RUP ai fini della successiva ammissione degli operatori economici alla gara, i quali ne potranno comunque chiedere e ottenere una copia.

La medesima persona fisica non potrà validamente effettuare il sopralluogo per conto di più di un concorrente. Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato direttamente dal legale rappresentante (o procuratore) delle eventuali persone giuridiche (es. società/consorzi...), dovrà essere effettuato da una persona da essi delegata in forma scritta, per la quale risulti documentato un effettivo e stabile legame con il delegante (rapporto di lavoro subordinato, collaborazione su base annuale in via continuativa, ...), tale da escludere che possa esservi equivalente rapporto con uno o più degli altri concorrenti.

L'omissione del sopralluogo sarà motivo di esclusione, costituendo la previa visione dei luoghi una condizione imprescindibile per la formulazione di un'offerta seria e consapevole. Di conseguenza, non sarà ammesso alcun tipo di soccorso istruttorio per l'omesso previo sopralluogo. Potendosi invece eventualmente disporre il soccorso nei limiti di legge, relativamente alla documentazione attestante i legami tra il delegato e il concorrente.

Art. 27 Conformazione del Plico contenente l'offerta

Il plico contenente l'offerta di ciascun concorrente, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano o altra modalità idonea, presso:

Firenze Fiera Spa

Piazza Adua, 1 - 50123 Firenze

Ufficio Segreteria Generale

Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, sul lato esterno, la dicitura:

PROCEDURA APERTA – CIG: 755703568F - CONTIENE OFFERTA: NON APRIRE.

Sul medesimo lato, deve essere riportata la denominazione del mittente. Nel caso di concorrenti in forma plurisoggettiva costituenda (es: RTP costituendo), dovrà essere riportata sul lato esterno del plico, la denominazione di tutti gli operatori mittenti.

Art. 28 Termini per la consegna del plico

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 27/08/2018** esclusivamente all'indirizzo indicato e con le modalità prescritte.

Art. 29 Comprova del rispetto dei termini

Il personale addetto presso la Stazione Appaltante predisporrà, all'atto della consegna del plico, un verbale nel quale saranno indicate la data e l'ora in cui risulterà essere pervenuto, e che sarà conservato dal RUP ai fini dell'ammissione in gara. Il soggetto che provvederà alla consegna potrà chiederne e ottenerne copia.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Art. 30 Contenuto del plico

Ciascun plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti rispettivamente:

“BUSTA A - Documentazione amministrativa”

“BUSTA C - Offerta economica”

(non esiste nessuna Busta B, perché non è prevista la presentazione di una offerta tecnica).

La mancata sigillatura delle buste “A” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza dei contenuti, sono motivi di esclusione dalla gara.

Art. 31 Plico sostitutivo

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte, e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali plichi sostitutivi di quelli già presentati.

Anche il plico sostitutivo dovrà recare, sul lato esterno, la dicitura:

PROCEDURA APERTA – CIG: 755703568F - CONTIENE OFFERTA: NON APRIRE.

Dovrà inoltre recare la seguente: SOSTITUISCE IL PLICO CONSEGNATO IN DATA ____ - MITTENTE ____ .

Ove non siano presenti dette indicazioni, tutti i plichi che risultino presentati dal medesimo concorrente, o comunque tutti i plichi sul lato esterno dei quali compaia tra i mittenti anche un solo nominativo in comune, saranno inevitabilmente esclusi. Non è ammesso soccorso istruttorio in proposito.

Art. 32 Plico integrativo

Ciascun plico dovrà essere completo e non sono ammessi plichi integrativi di quelli già presentati. Il concorrente che ritenga di dover modificare ovvero integrare il contenuto del proprio, potrà provvedere solo mediante plico sostitutivo, come previsto al precedente all’art. 31.

Art. 33 Contenuto della Busta A

La Busta A, per ciascun concorrente, contiene i seguenti atti e documenti (predisposti in conformità alle previsioni di cui ai precedenti articoli:

- a. Allegato 1 "Domanda di partecipazione"
- b. Allegato 2 "DGUE"
- c. Allegato 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE"
- d. Allegato 5 "Schema di contratto"
- e. Allegato 6 “Capitolato Speciale di Appalto”

- f. Allegato 7 "DUVRI"
- g. Dichiarazione recante l'indicazione della "Terna dei Subappaltatori"
- h. PASSOE
- i. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- j. Cauzione provvisoria, nelle forme nei modi di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016 per importo pari al 2% (Euro 14.368,55).

I concorrenti che partecipano in forma plurisoggettiva, allegano altresì i documenti di cui al successivo art. 39.

Art. 34 Domanda di partecipazione

Con la domanda di partecipazione il concorrente indica la forma nella quale intende partecipare alla gara. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva (RTI/RTI, consorzio ordinario, rete di imprese, GEIE) il concorrente fornisce, per ciascuno dei soggetti che ne fanno parte, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e tutta la documentazione prescritta. Nella domanda di partecipazione il concorrente precisa il ruolo che ciascuno dei soggetti indicati assumerà ai fini della gara e quindi dell'esecuzione per il caso di aggiudicazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ad ausilio dei concorrenti si precisa che, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, la domanda dovrà essere sottoscritta:

- a. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di

organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Art. 35 DGUE

Il concorrente compila il DGUE (che è fornito come Allegato 2), secondo il Modello di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, attendosi alle prescrizioni qui riportate.

Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto in formato elettronico, inserito in supporto digitale (usb pen) e inserito nella Busta A. Per facilitare le operazioni della Stazione Appaltante, nella Busta A dovrà essere inserita anche una stampa del DGUE compilato e sottoscritto in formato elettronico. In caso di difformità tra il DGUE elettronico e la versione cartacea, prevarrà quanto dichiarato nel DGUE elettronico.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore - è precompilata dalla Stazione Appaltante, il concorrente non è tenuto a compilare questa parte-



Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente è tenuto a compilare questa parte ed a rendere tutte le dichiarazioni necessarie ed a fornire tutte le informazioni pertinenti. Allega i documenti integrativi che ritiene necessari.

In caso di ricorso all'avvalimento è necessaria anche la compilazione della sezione C. Sempre in tal caso, il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- i. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- iv. originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- v. PASSOE dell'ausiliaria;
- vi. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- vii. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto è necessaria anche la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. Il concorrente per ciascun subappaltatore, allega:

- 
- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
 - PASSOE del subappaltatore.
- 

Parti successive.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti, barrando le caselle in corrispondenza delle indicazioni esatte e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 36 Dichiarazioni integrative

Poiché il DGUE, così come predisposto dal Ministero, non reca allo stato attuale tutte le dichiarazioni relative a tutte le previsioni del Codice sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione, ciascun concorrente è tenuto a compilare sottoscrivere e presentare anche le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 3 predisposto dalla Stazione Appaltante. Tali dichiarazioni sono state integrate dalla Stazione Appaltante, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, anche ai fini della validità delle offerte.

Con le dichiarazioni integrative, ciascun concorrente:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- accetta il Codice Etico e i modelli 231/2001, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottati dalla Stazione Appaltante;
- (se avente sede/residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nella "black list") dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- (se privo di residenza o stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- autorizza, qualora un altro partecipante alla gara richieda di esercitare il diritto di accesso agli atti (cfr. art. 53 del Codice), la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a), del Codice. NB quale che sia il contenuto della dichiarazione, la valutazione circa l'effettiva legittimità della limitazione del diritto di accesso compete alla Stazione Appaltante, la cui decisione non sarà mai direttamente e necessariamente conseguente ed uniforme rispetto alle dichiarazioni degli interessati, dovendo compiere essa stessa un giudizio di bilanciamento tra gli interessi e diritti contrapposti, in relazione ai contenuti di ciascuna eventuale istanza di accesso e relative dichiarazioni;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito ed ai fini della presente gara.
- (se ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186Bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che lo ha emesso, dichiarando contestualmente di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 37 Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto e DUVRI

Gli allegati n. 5, 6 e 7 (Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto e DUVRI) devono essere prodotti con sottoscrizione in calce per presa visione e accettazione, in quanto recanti le previsioni contrattuali ed esecutive che ciascun concorrente si obbliga ad accettare e rispettare, nel caso di aggiudicazione a suo favore e stipula.

Art. 38 PASSOE e contributo ANAC

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. A tal fine, i concorrenti prima della presentazione delle loro offerte acquisiranno il PASSOE secondo le indicazioni fornite dalla medesima ANAC.

Ciascun concorrente dovrà acquisire il PASSOE ai fini della successiva acquisizione in gara e per la verifica dei requisiti attestati, ed effettuare il pagamento del contributo, dovuto per Euro 70,00.

La stampa del PASSOE e della ricevuta dovranno essere inserite nella Busta A.

Art. 39 Terna dei subappaltatori

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto in fase di esecuzione, dovrà oltre che dichiararlo nel DGUE, anche allegare la dichiarazione recante indicazione della terna dei subappaltatori, come prescritto al precedente art. 17.

Art. 40 Documenti e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti in forma plurisoggettiva

Si indicano di seguito i documenti che dovranno essere prodotti, all'interno della Busta A, dai concorrenti che parteciperanno in forma plurisoggettiva.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per

atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a.i.1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - a.i.2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - a.i.3. la percentuale di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

 Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Art. 41 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni contenute nella Busta A, del DGUE e dei documenti allegati, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. Non sono sanabili le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ma non sono sanabili le false dichiarazioni, per le quali si darà corso alle conseguenze di legge, anche penali;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo,...), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti di categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La possibilità di disporre il soccorso istruttorio non deve essere intesa quale autorizzazione alla presentazione di offerte conformate in modo disordinato e irregolare. La Stazione Appaltante infatti dovrebbe essere posta in condizioni di poter celermente procedere, senza inutili aggravii che dovessero dipendere dal comportamento negligente dei concorrenti che aspirano ad ottenerne l'affidamento.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso dei termini assegnati, ovvero di inidoneità della documentazione infine pervenuta, la Stazione Appaltante dovrà provvedere all'esclusione del concorrente (anche se l'irregolarità persista solo relativamente ad uno dei soggetti che ne fanno parte, per esempio nel caso in cui partecipi in forma plurisoggettiva) poiché il mancato adempimento costituirà manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non proseguire nella partecipazione alla gara e la produzione di documentazione inidonea non consentirà di avere certezza sull'effettiva sussistenza dei presupposti per l'ammissione. Si adoperino i concorrenti per produrre, da subito unitamente all'offerta, e comunque semmai nei termini del soccorso, tutto quanto necessario ai fini dell'ammissione alla gara.

Sempre relativamente alla documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, ove eventuali dati o documenti o informazioni non risultino chiari ed univoci, è facoltà della Stazione Appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; a tal fine assegnerà un termine e procederà come sopra specificato. In mancanza di utile riscontro nei termini assegnati, la Stazione Appaltante provvederà discrezionalmente (anche all'esclusione, se ne appariranno ricorrere i presupposti), non potendo il concorrente lamentare alcuna lesione del diritto di difesa né di altri diritti o interessi legittimi, consistendo la sua omissione nella manifestazione tacita per fatti concludenti della volontà di non proseguire nella partecipazione alla gara.

Art. 42 Contenuto della Busta C

La Busta C contiene unicamente il documento recante il ribasso unico percentuale e quindi il valore del prezzo unitario offerto da ciascun concorrente, che deve essere redatto utilizzando l'allegato n.4 "Offerta economica".

Il ribasso percentuale deve essere indicato in numeri interi, ammettendosi fino ad un massimo di due decimali. I successivi, anche ove presenti, non saranno presi in considerazione.

Ciascun concorrente indica contestualmente a pena di esclusione anche:

- i costi per la sicurezza aziendali
- i costi per la manodopera.

Ove non indicati, il concorrente sarà ESCLUSO.

Art. 43 Motivi di inammissibilità dell'offerta economica

Non sono ammissibili offerte economiche:

- recanti rialzo sul prezzo a base d'asta
- condizionate, o incerte, o oscure
- anomale in quanto eccessivamente basse (secondo le previsioni di legge)
- formulate in violazione di norme e/o obblighi di legge (ivi compresi quelli di cui all'art. 30 del Codice)
- di provenienza incerta
- che provengano da concorrenti non ammessi o non ammissibili alla gara
- per cui ricorrano motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice



SEZIONE VI – SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 44 Criterio di aggiudicazione

La gara è aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso. Il contratto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la prima migliore offerta non anomala, intendendosi per migliore quella che presenta il maggiore ribasso unico percentuale (in caso di parità si provvederà mediante sorteggio).

Art. 45 RUP e Seggio di gara

Le operazioni di gara saranno compiute dal RUP, eventualmente coadiuvato da personale della stazione appaltante, anche costituito in un Seggio.

Art. 46 Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **27/08/2018** alle ore **15,00** presso la sede della Committente in Piazza Adua n.1 a Firenze. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti, oppure persone munite di specifica delega.

Ciascuna seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata o rimandata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso da pubblicare on-line alla pagina indicata dal precedente art. 3. Con le stesse modalità saranno indicati tutte le date e gli orari delle sedute pubbliche successive alla prima.

Nella prima seduta pubblica, si provvederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare l'eventuale soccorso istruttorio e provvedere di conseguenza;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di legge.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi sotto la responsabilità del RUP, a cura dell'Ufficio Gare, all'interno della sede

aziendale uffici amministrativi, in armadio chiuso a chiave non accessibile a terzi.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Esaurita la fase di ammissione/esclusione sulla base della documentazione amministrativa, si provvederà sempre pubblicamente all'apertura alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Il RUP applicando uno dei criteri di cui alle lettere da a)-ad e) del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 individuerà la soglia di anomalia e provvederà di conseguenza.

Una volta che risulterà individuata la prima migliore offerta non anomala, sarà verbalizzata la proposta di aggiudicazione, procedendosi poi di conseguenza come per legge.

Firenze, 17 luglio 2018

Il project manager

Pier Matteo Fagnoni - Fagnoni & Associati Architetti



Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Federico Fabiani

